



**Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro**  
**Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia**

**Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management**  
**Classe LM-77**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

---

### **Abbreviazioni utilizzate nel presente Regolamento didattico**

Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economia aziendale e Management: Regolamento.

Università *Magna Græcia* di Catanzaro: Università o Ateneo.

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia: Dipartimento.

Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management: Corso di Studio o CdS.

Consiglio del Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management: Consiglio del Corso di Studio.

---

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le attività didattiche del Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management, per quanto non esplicitamente disciplinato dai Regolamenti d'Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. Il CdS è collocato nella classe delle lauree magistrali LM-77 ("Scienze economico-aziendali").

## **Art. 2**

### **Funzioni e struttura del Corso di Studio**

1. Il Corso di Studio è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree magistrali in Scienze economico-aziendali di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007, Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007, Suppl. Ordinario n. 155).

2. La struttura didattica competente è il Dipartimento di afferenza del Corso di Studio. L'organo collegiale di gestione del Corso è il Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Corso di Studio, composto dai docenti di ruolo del corso, svolge le funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento.

3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio in armonia con il Regolamento dell'Università e del Dipartimento per quanto da questi non espressamente definito.

L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, è redatto secondo lo schema della Banca Dati Ministeriale. Il Regolamento è coerente con l'Offerta formativa pubblica.

4. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono quelle del Dipartimento, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di laurea dell'Università. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università, presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

## **Art. 3**

### **Obiettivi formativi, sbocchi occupazionali e professionali**

Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono quelli dichiarati nell'"offerta formativa" (OFF) della sezione Università del Sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Essi potranno essere modificati secon-

do le procedure previste.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissione al Corso di Studio**

1. Il Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management è corso di studio a numero programmato.

2. Per l'accesso al CdS è necessario il possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di laurea equipollente, se conseguito all'estero. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/2004, sono richiesti particolari requisiti curriculari nonché il possesso di un'adeguata preparazione. Con riferimento ai requisiti curriculari, questi si ritengono soddisfatti se lo studente è in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi 17 e 28 (D.M. 509/1999) oppure L-18 ed L-33 (D.M. 270/2004), oppure della laurea quadriennale in Economia e Commercio (ante D.M. 509/1999).

3. Possono iscriversi al CdS anche coloro che abbiano conseguito una laurea in classi diverse da quelle di cui ai punti precedenti, purché nel loro percorso di studi universitario (inclusi Master universitari o Scuole di Specializzazione) abbiano conseguito:

- a) almeno 10 CFU nei seguenti SSD dell'ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02;
- b) almeno 24 CFU nei seguenti SSD dell'ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/11, di cui almeno 12 per insegnamenti in SECS-P/07;
- c) almeno 10 CFU nei seguenti SSD dell'ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-S/06, di cui almeno 6 CFU in SECS-S/06;
- d) almeno 10 CFU nei seguenti SSD dell'ambito giuridico: IUS/01, IUS/04, di cui almeno 6 per un insegnamento in IUS/04.

La verifica dei requisiti di cui al presente comma è demandata ad apposita Commissione costituita da docenti di ruolo del Corso di Studio.

4. In difetto dei requisiti curriculari di cui al comma precedente, è necessario acquisire i CFU mancanti presso il corso di laurea in Economia Aziendale (L/18) dell'Ateneo. L'acquisizione dei CFU può avvenire anche dopo l'immatricolazione al CdS, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di Studio. L'acquisizione dei requisiti curriculari dovrà obbligatoriamente avvenire prima di sostenere esami di insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti nel percorso magistrale. La prova tesa ad accertare il possesso delle conoscenze di base relative a tali insegnamenti si svolge sulla base dei programmi didattici adottati nell'a.a. di riferimento, eventualmente modulati nel caso d'integrazione di CFU. La prova non comporta un voto fina-

le, ma il conseguimento di un'attestazione di idoneità da parte dei docenti incaricati.

5. In alternativa rispetto a quanto previsto dal comma 4, i CFU in debito possono essere acquisiti tramite l'iscrizione a corsi singoli presso l'Ateneo o altre Università legalmente riconosciute, con il superamento dei relativi esami.

6. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004, per coloro che siano in possesso di lauree diverse da quelle di cui al precedente comma 3, l'immatricolazione è subordinata alla verifica di un'adeguata preparazione che si intende soddisfatta se la media dei voti conseguiti negli insegnamenti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 4 del presente Regolamento è maggiore o uguale a 23/30. In caso contrario, l'adeguata preparazione è verificata attraverso un colloquio con apposita commissione nominata dal Coordinatore del Corso di Studio e composta da docenti dei predetti settori scientifico-disciplinari o da settori affini. Per coloro che abbiano conseguito i CFU necessari secondo le modalità di cui al comma 4, i requisiti curriculari si intendono soddisfatti.

7. Le richieste di trasferimento o di passaggio al Corso di Studio potranno essere consentite dopo la valutazione della carriera universitaria effettuata dalla Commissione Pratiche studenti del Consiglio del Corso di Studio, sulla base dei requisiti curriculari previsti dal presente articolo. La stessa Commissione, avvalendosi del supporto della Segreteria Didattica, provvederà alla convalida dei CFU e, ove necessario, alla verifica dei requisiti curriculari necessari per l'immatricolazione.

## **Art. 5**

### **Durata del corso di studio e carriera**

1. La durata normale del CdS è di due anni. Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio come disciplinato dall'offerta formativa di ciascun anno. La quantità media annua di impegno complessivo di apprendimento, per uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente Regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico d'Ateneo e il Regolamento del Dipartimento.

3. In caso di interruzione prolungata degli studi universitari da parte di uno studente, la carriera universitaria potrà essere riattivata previo riconoscimento da parte del Consiglio del Corso di Studio dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione. In ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga

conseguito entro un periodo di tempo pari al doppio della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a validazione.

#### **Art. 6**

#### **Tipologia delle attività formative**

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici ('semestri'), approvato dal Consiglio del CdS e pubblicato nel Manifesto degli studi. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento.

2. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7, all'interno del periodo ordinario delle lezioni.

#### **Art. 7**

#### **Lezioni, esami e altre verifiche del profitto degli studenti**

##### Lezioni

1. Le lezioni e le esercitazioni devono essere tenute dal professore ufficiale della materia secondo il calendario stabilito. Il numero massimo di ore di lezione e/o di esercitazioni giornaliere per ciascuna disciplina non può essere in totale superiore a due. Sono previste estensioni (autorizzate dal Coordinatore del CdS) fino a tre ore per lo svolgimento di esercitazioni e/o laboratori.

2. In caso di impedimento, il docente darà avviso al Coordinatore e concorderà con la Segreteria Didattica il giorno e le ore di recupero della lezione non tenuta. Nel caso in cui il docente ufficiale della materia ritenesse, per motivi di salute o familiari, di doversi assentare dalle lezioni per un numero di ore pari o superiore a sei, potrà concordare con il coordinatore il nominativo di un collega per la sostituzione.

3. Eventuali seminari specialistici tenuti nell'ambito dei corsi da docenti non di ruolo o da soggetti esterni all'ateneo dovranno essere preventivamente comunicati al coordinatore del corso di studio e sono soggetti alla sua approvazione.

##### Esami

4. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un esame finale. Per le attività formative articolate in moduli tenuti da docenti diversi la valutazione finale del profitto è unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.

5. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o scritto, da relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure da test con domande a risposta libera o a scelta multipla o da prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

6. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

### Calendario d'esami e pubblicità

7. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.

8. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.

9. I giorni stabiliti per gli esami, una volta pubblicati, non possono essere in alcun caso anticipati. È consentito l'anticipo dell'orario per un tempo non superiore alle quattro ore. La seduta d'esame, in ogni caso, deve terminare almeno venti minuti dopo l'orario inizialmente stabilito. Gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno quindici giorni.

11. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, per sua delega, dai Coordinatori dei Corsi di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. I membri diversi dal presidente possono essere professori di ruolo o a contratto, ricercatori e cultori della materia.

12. Lo studente non può presentarsi agli esami di profitto per più di una volta a ses-

sione, salvo autorizzazione del Presidente della Commissione d'esami.

13. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato. Sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.

14. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in conto specifiche esigenze documentate o verificabili manifestate dagli studenti.

15. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. Il presidente può, eventualmente, attribuire la lode. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale. La registrazione del risultato dell'esame deve avvenire per via telematica entro tre giorni dall'esame.

16. Non è possibile effettuare esoneri o prove intermedie valutative se non nei periodi di sospensione delle lezioni. Restano possibili esercitazioni in aula purché senza valenza valutativa o con attribuzione di punteggi. Ogni modifica a tale divieto deve essere approvata dal Consiglio del Corso di Studio.

17. I tirocini e tutte le attività svolte in strutture esterne all'Ateneo non danno luogo ad una valutazione in trentesimi, bensì ad un giudizio di idoneità.

## **Art. 8** **Prova finale**

1. I crediti relativi alla prova finale sono acquisiti con la discussione della tesi di laurea. Il relatore deve essere un docente strutturato o incaricato del CdS titolare dell'insegnamento della disciplina della tesi di laurea.

2. La tesi di Laurea potrà essere redatta in lingua diversa dall'italiano purché preventivamente concordata con il relatore.

3. Il titolo è conferito da una Commissione composta da almeno sette docenti del Corso di laurea in Economia Aziendale, del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management o anche di altro Corso di studio del Dipartimento.

4. La prova finale sarà valutata con un punteggio che si raggiungerà in base a disposizioni, che potranno essere modificate, ma che terranno conto del punteggio maturato dal laureando durante la carriera universitaria, della circostanza di laurearsi in corso e



di aver sostenuto esami all'estero, beneficiando del programma europeo per l'istruzione Erasmus o di altro programma riconosciuto dall'Ateneo.

5. Il calendario delle sessioni d'esame di laurea è proposto annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 9**

#### **Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti**

Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di laurea, oppure sia già in possesso di titolo di laurea a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Laurea. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento dell'Università.

#### **Art. 10**

#### **Propedeuticità, obblighi di frequenza**

La frequenza delle varie attività formative non è obbligatoria, eccetto che per i tirocini.

#### **Art. 11**

#### **Piano della carriera**

1. Il Consiglio del Corso di Studio determina annualmente i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.

3. Il piano non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio.

#### **Art. 12**

#### **Passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio del Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento il riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di laurea diversi dal Corso di Studio, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di laurea ovvero da un'altra università, il Consiglio del Corso di Studio convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito di-

disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati.

2. La valutazione della carriera dello studente, ai fini di cui al precedente comma, è valutata dalla Commissione Pratiche Studenti.

3. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico dei Corsi di Studio. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di crediti pari a quelli riconosciuti nelle «Attività formative a scelta dello studente».

### **Art. 13 Docenti**

1. I docenti del CdS comprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio.

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accreditamento, ai sensi del DM 23 dicembre 2013, n. 1059 e successive modifiche e integrazioni, i docenti di riferimento sono individuati come da elenco riportato nella banca dati ministeriale e nella scheda SUA. L'elenco verrà aggiornato annualmente secondo quanto definito dal decreto citato.

### **Art. 14 Orientamento e tutorato**

1. Il tutorato di consulenza alla laurea è svolto dai docenti del CdS. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente per gli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. Forme di tutorato specializzato, per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si svolgono secondo le previsioni dei Regolamenti d'Ateneo.

2. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) previste dal Dipartimento e dall'Ateneo.

**Art. 15**  
**Assicurazione della qualità**

Il Coordinatore del CdS è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.

**Art. 16**  
**Altre Commissioni**

Il Consiglio del Corso di studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi appositamente delegati. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative, come, ad esempio, quelle relative alle carriere degli studenti.

**Art. 17**  
**Modifiche al regolamento**

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Il Regolamento didattico è annualmente adeguato all'Offerta Formativa Pubblica.

**Art. 18**  
**Norme transitorie e finali**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.